

REFERENTE OPERATIVO COMUNALE (ROC)

Il Referente Operativo Comunale è una figura che opera nell'ambito della protezione civile comunale ed è stata prevista per la prima volta dalla normativa emanata dalla regione Lombardia.

Si tratta di una persona scelta dal sindaco che dovrebbe farsi carico della gestione e del coordinamento della protezione civile a livello comunale.

Le motivazioni che hanno spinto la regione Lombardia alla creazione di questa figura è che, essendo la

maggior parte dei comuni della regione di piccole dimensioni, risulta quasi impossibile attivare le funzioni di supporto previste dal metodo Augustus con un diretto responsabile per ognuna.

Il ROC, di conseguenza, dovrebbe riassumere nei propri compiti le funzioni di supporto sia durante le emergenze sia, e soprattutto, durante il periodo di normalità.

Per quanto riguarda i piccoli comuni, il ruolo del ROC potrebbe essere assunto efficacemente dal Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile.



Dalla direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (Estratto dalla deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. VI/46001 del 28/10/1999)

In ogni comune deve essere individuato un Referente Operativo Comunale (ROC), che può essere il Sindaco stesso, un ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità.

Al Referente Operativo Comunale spetta in periodi di normalità il compito di:

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, CC, Polizia, GdF, Genio Civile, Prefettura, Provincia, Regione, etc.),
- coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione.

Utili elementi informativi a supporto dell'attività del Referente Operativo Comunale e del tecnico incaricato della redazione del Piano di Emergenza potranno essere forniti dalle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 613/94 (n.d.r. ora art. 8 del DPR 194/01).